

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

ENDOFAP MESTRE ISTITUTO BERNA

ART. 1 (Costituzione - Natura Giuridica - Denominazione - Sede e Durata)

A seguito della trasformazione dell'associazione "ENDOFAP MESTRE ISTITUTO BERNA" in Fondazione di partecipazione, è costituita ai sensi delle disposizioni vigenti e del D.LGS 117/2017, la Fondazione di Partecipazione senza scopo di lucro denominata **"ENDOFAP MESTRE ISTITUTO BERNA"** - con sede legale in Mestre (VE) Via Bissuola 93.

La modifica della sede legale dentro il territorio comunale è deliberata a maggioranza semplice del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. La sede legale può essere trasferita in altro comune solo con Delibera del Consiglio di Amministrazione e ciò comporterà la modifica dello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione potrà istituire con delibera sedi secondarie operative e/o amministrative.

La Fondazione assumerà la denominazione di **"ENDOFAP MESTRE ISTITUTO BERNA - ENTE DEL TERZO SETTORE"** o in forma abbreviata **"ENDOFAP MESTRE ETS"** e di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, il tutto sotto la condizione sospensiva che ottenga iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

ART. 2 (Scopo)

La Fondazione, quale espressione di partecipazione e solidarietà, opera nell'ambito della Regione Veneto e svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via stabile e principale una o più attività di interesse generale avendo come particolare riferimento della propria attività la realizzazione di servizi volti alla:

- promozione di iniziative che accrescano nella società la consapevolezza del valore essenziale e non negoziabile di ogni singola persona umana, senza alcun riguardo al tipo e al grado di disabilità fisica o mentale della stessa, respingendo qualsiasi ideologia o criterio volti a disconoscere l'intrinseca dignità, favorendo la sua accoglienza senza riserve;

- promozione della formazione, della qualificazione, della riqualificazione professionale e dell'elevazione morale e sociale dei giovani e degli adulti mediante lo sviluppo della loro istruzione e aggiornamento professionale, della loro cultura e della loro educazione civica basata sugli insegnamenti della civiltà cristiana e sugli ordinamenti della costituzione, con particolare attenzione alla proposta formativa basata sul Carisma e lo stile di Don Orione, Fondatore della Piccola Opera della Divina Provvidenza, in particolare facendo riferimento al progetto educativo orionino.

Art. 3 (Oggetto sociale)

La Fondazione, per il raggiungimento dello scopo sociale organizza e realizza in via esclusiva e principale le seguenti attività di interesse generale:

- a. ideare, progettare gestire direttamente e in collaborazione con Enti ed organismi simili italiani e stranieri, corsi di formazione, servizi, consulenze, studi

e ricerche nell'ambito educativo, ricreativo, dell'orientamento e formazione professionale sia nel settore pubblico che in quello privato e dello sviluppo delle risorse umane;

b. favorire lo scambio di esperienze, di informazioni e di dati tra coloro che dedicano la propria attività alle problematiche dell'orientamento, della formazione professionale e del lavoro in genere;

c. corrispondere prioritariamente alla domanda formativa emergente dalle fasce sociali più deboli, specie di quelle giovanili;

d. attivare e promuovere iniziative di orientamento scolastico e professionale in dimensione educativa e promozionale, favorendo specifici interventi rivolti a soggetti a rischio di marginalità culturale, professionale, sociale, fisica;

e. promuovere, anche con partenariati operativi con enti accreditati al lavoro che condividono le finalità e l'oggetto sociale della Fondazione Endofap Mestre Istituto Berna, tutte le attività relative alla transizione al lavoro, attività che hanno lo scopo di fornire alle persone in cerca di occupazione conoscenze e capacità che possono aiutarli ad inserirsi nel mondo del lavoro. Le attività possono essere:

- orientamento professionale: brevi interventi di orientamento per individuare il percorso migliore per la ricerca del lavoro;
- laboratori di ricerca attiva del lavoro: utilizzo di strumenti per cercare attivamente un lavoro;
- percorsi di accompagnamento nella ricerca del lavoro: consulenza individuale per la redazione di un curriculum, valutazione di offerte lavorative, invio di Curriculum e lettera di presentazione, primo contatto con l'azienda, appuntamento e colloquio in azienda;
- consulenze individuali;
- brevi attività formative, di gruppo o individualizzate, legate a strumenti utili per un inserimento lavorativo;
- brevi attività formative professionalizzanti per l'acquisizione di conoscenze e capacità richieste dal mercato del lavoro;
- organizzazione di tirocini formativi con aziende;
- riconoscimento e formalizzazione di competenze ed abilità acquisite attraverso percorsi lavorativi;
- accompagnamento nel percorso di inserimento lavorativo;
- svolgere attività di formazione extrascolastica o formazione universitaria/post universitaria;
- promuovere la valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico.

Tali attività sono riconducibili a quelle indicate dall'art.5 D.Lgs 117/2017 e in particolare lettera:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo»;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

In via secondaria e strumentale, la Fondazione di partecipazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- assicurare alla Fondazione forza giuridica di rappresentanza a tutti i livelli, negli organismi consultivi e decisionali, che hanno competenza in materia di orientamento, di formazione e aggiornamento professionale;
- corsi privati e di aggiornamento in via accessoria e non prevalente.

La Fondazione può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura.

La differenza retributiva tra i lavoratori della Fondazione, compresi i dirigenti, non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annuale lorda. Il lavoro dipendente è disciplinato dall'art. 16 CTS.

La Fondazione può altresì avvalersi di volontari, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 CTS.

Art. 4 (Patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione della trasformata associazione, di valore pari ad **Euro 41.222,44 (quarantunomiladuecentoventidue virgola quarantaquattro)** e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore;

- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato da parte di uno dei membri della Fondazione o da qualsiasi soggetto a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diversi dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità di tutti i membri o del soggetto che ha effettuato l'apporto o il versamento o che costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare o che da costoro sia trasmissibile a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né per causa di morte.

Art. 5 (Assenza di scopo di lucro)

La fondazione destina eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate allo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale come da art. 2 del presente Statuto.

Non potrà essere effettuata in nessun caso la distribuzione, anche indiretta, degli utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate a fondatori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le ipotesi previste dall'art. 8 comma 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 6 (Esercizio sociale e bilancio)

1. L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

2. La Fondazione, per la gestione contabile, provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro Giornale e del Libro degli Inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile;

3. Il Bilancio di Esercizio è accompagnato dalla Relazione sulla Gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo della Fondazione. In tale relazione il Consiglio di Amministrazione illustra anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi Fondatori.

4. Il Bilancio di Esercizio e il Bilancio Sociale devono essere presentati all'Assemblea Generale della fondazione per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, che possono per comprovate ragioni essere prorogati.

Art. 7 (Partecipanti della Fondazione)

I partecipanti della Fondazione si dividono in:

- a) Fondatori
- b) Nuovi Fondatori
- c) Sostenitori
- d) Volontari

Art. 8 (Fondatori)

Sono Fondatori originari coloro che hanno partecipato alla costituzione della fondazione di partecipazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo

- a) Provincia Religiosa Madre della Divina Provvidenza;
- b) Associati della precedente Fondazione.

I Fondatori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento, ove emanato.

Art. 9 (Nuovi Fondatori)

Potrà essere riconosciuta tale qualificazione, con adesione successiva, alle persone fisiche e alle persone giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e agli enti che si impegnino a contribuire ad incremento del Patrimonio della Fondazione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, di importo non inferiore a Euro 30.000 (trentamila) nominati tali con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione.

La richiesta di adesione deve contenere espressamente la dichiarazione a condividere le finalità della fondazione e l'impegno a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento, ove emanato.

In merito all'ingresso dei Nuovi Fondatori il giudizio inappellabile spetta al Consiglio di Amministrazione.

La domanda di ammissione può essere respinta nei seguenti casi:

- 1. Il richiedente non accetti esplicitamente lo statuto e non ne condivida le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- 2. Il richiedente non deve essere stato precedentemente escluso per gravi violazioni in altri enti del terzo settore.

Art. 10 (Sostenitori e volontari)

Possono ottenere la qualifica di "**Sostenitori**" le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e enti che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, o altra utilità o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, mediante delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I criteri per l'accoglimento della domanda sono i seguenti:

a. Il richiedente deve dichiarare espressamente di condividere gli scopi e i valori della Fondazione.

b. Il richiedente non deve trovarsi in situazioni di conflitto d'interessi con le attività o i membri della Fondazione e non deve avere precedenti penali o comportamenti incompatibili con i valori etici della Fondazione.

Possono ottenere la qualifica di **"volontari"** le persone fisiche che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante un'attività, anche professionale, con il proprio lavoro in maniera non retribuita e volontaria, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 117/2017, con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione.

I criteri per l'accoglimento della domanda sono i seguenti:

a. Il candidato deve aderire ai principi e agli scopi della Fondazione.

b. Il candidato non deve avere precedenti penali o comportamenti incompatibili con i valori etici della Fondazione.

La qualifica di Sostenitore e/o volontario dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata o per il periodo indicato preventivamente con delibera del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/17.

I Sostenitori e/o volontari devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Art. 11 (Esclusione e Recesso)

Il Consiglio di Amministrazione, decide l'esclusione dei Fondatori, dei Nuovi Fondatori, dei Sostenitori e dei Volontari per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

a. condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

b. per i nuovi fondatori e sostenitori, inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.

Nel caso di Sostenitori, di Volontari o nuovi Fondatori costituiti da enti e o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

a. estinzione a qualsiasi titolo dovuta;

b. apertura di procedure di liquidazione;

c. fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Nel caso di Sostenitori, Volontari o nuovi Fondatori a matrice operativa (affidatari dei servizi) selezionati mediante procedure stabilite dal Consiglio di Amministrazione, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

a. Al verificarsi di gravi e persistenti carenze quali-quantitative nell'effettuazione dei servizi, interventi ed attività affidate;

b. Al verificarsi di gravi danni, anche di immagine, alla Fondazione derivanti dalla responsabilità operative e di governance affidate al partecipante;

c. La perdita, anche di uno solo, dei requisiti previsti nella procedura che comprometta l'erogazione delle prestazioni affidate;

d. Al sopraggiungere di disposizioni normative che non consentano il proseguimento del rapporto fondativo e contrattuale.

Tra i fondatori, la Provincia Religiosa Madre Divina Provvidenza non potrà in alcun caso essere esclusa dalla Fondazione.

I Fondatori e Nuovi Fondatori possono recedere dalla Fondazione in qualsiasi momento, presentando una richiesta scritta motivata.

Anche i Sostenitori, e i Volontari possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il loro dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

La perdita della qualificazione di Partecipante a qualsiasi titolo, comporta automaticamente la perdita dei diritti di rappresentatività all'interno degli Organi della Fondazione.

Art. 12 (Organi della Fondazione)

Sono organi della Fondazione:

- a. L'Assemblea generale;
- b. Il Consiglio di Amministrazione;
- c. Il Presidente della Fondazione;
- d. L'organo di controllo
- e. Il revisore legale unico, nel caso in cui si superino i limiti di soglia che rendono obbligatoria la revisione legale dei conti.

Tutte le cariche sono gratuite ad eccezione dell'Organo di Controllo e del Revisore Unico, salvo il rimborso delle spese (preventivamente autorizzate) sostenute e documentate.

Art. 13 (Assemblea Generale)

L'Assemblea Generale è composta dai Fondatori, dai nuovi Fondatori, dai partecipanti sostenitori e volontari.

L'Assemblea Generale nomina il consiglio di amministrazione ai sensi del succ. art. 15 e seguenti, formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, e ha il diritto di sottoporli alla prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione. I pareri dell'Assemblea Generale non sono vincolanti per il Consiglio di Amministrazione, che può discostarsene con adeguata motivazione.

All'Assemblea Generale viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione, con indicazione dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria, su cui l'Assemblea può esprimere pareri non vincolanti per il Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea Generale si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocata dal Presidente della Fondazione, che la presiede, di propria iniziativa, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. L'Assemblea Generale è convocata mediante raccomandata / comunicazione a mezzo posta elettronica ai recapiti espressamente indicati da tutti i singoli partecipanti all'atto della costituzione della Fondazione o all'atto dell'ingresso nella Fondazione, recapiti che tutti dovranno aver cura di mantenere aggiornati, comunicando eventuali variazioni al Consiglio di Amministrazione. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, l'ora e il luogo di convocazione e deve essere inviata almeno otto giorni prima della riunione. Le riunioni si possono tenere anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Il Presidente della Fondazione presiede la riunione, in caso di suo impedimento o rinuncia i Fondatori presenti designano, a maggioranza, il presidente della riunione.

Delle riunioni dell'Assemblea Generale è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione medesima e dal segretario, scelto dal presidente della riunione tra i Fondatori.

Le riunioni dell'Assemblea Generale possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri dell'Assemblea ed in particolare a condizione che:

- a. sia consentito al presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d. vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione.

Art. 14 (Quorum Assemblea generale)

L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà dei partecipanti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti che vi intervengono.

Anche in mancanza di convocazione l'Assemblea generale è validamente costituita quando sono presenti tutti i partecipanti.

Ogni partecipante può conferire delega di intervento e di voto in assemblea ad altro partecipante, che non sia membro del consiglio di amministrazione e membro dell'organo di controllo. il delegato non può ricevere più di 3 deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono prese a maggioranza di voti dei presenti in proprio o per delega.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

I voti in assemblea generale sono espressi a voto palese, salvo i casi in cui si debba deliberare in ordine alle persone.

Le decisioni relative alla nomina delle cariche richiedono nella prima votazione la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Dalla seconda la maggioranza assoluta dei presenti. Qualora lo status di Partecipante competa a persona giuridica o altro ente, la partecipazione all'Assemblea Generale sarà consentita al Legale Rappresentante o ad altro soggetto appartenente alla persona giuridica o ente ed appositamente delegato dal medesimo Legale Rappresentante.

Art. 15 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri di cui:

- a) tre membri di diritto:
 - a. un religioso nominato dal Consiglio Provinciale della Provincia Religiosa Madre della Divina Provvidenza;
 - b. il Responsabile di Struttura dell'Istituto Berna;
 - c. un componente nominato dal Consiglio Provinciale della Provincia Religiosa Madre della Divina Provvidenza, residente nel territorio in cui svolge l'attività la Fondazione;
- b) e due membri eletti dall'Assemblea generale, in base ad una lista di almeno

5 candidati proposti dai partecipanti fondatori e nuovi fondatori e dai partecipanti sostenitori e volontari.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica 3 anni e sono riconfermabili.

Nel caso di revoca, dimissione, o di morte, verrà rieletto dall'assemblea un nuovo consigliere, che rimarrà in carica per il tempo restante del mandato.

Il consiglio di amministrazione, nominerà tra i suoi membri il Presidente della Fondazione ed un vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti. In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- a. predisporre i programmi previsionali e gli obiettivi, da presentare annualmente all'Assemblea Generale;
- b. discutere ed approvare annualmente i bilanci di esercizio preventivo e consuntivo;
- c. individuare, gli ambiti di intervento ed i servizi da presentare all'Assemblea Generale;
- d. approvare i regolamenti relativi all'organizzazione e funzionamento della Fondazione;
- e. deliberare in merito all'ingresso dei Nuovi fondatori o dei Sostenitori secondo i criteri del regolamento interno;
- f. deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- g. predisporre le proposte di documenti programmatici previsionali per l'esercizio successivo del bilancio d'esercizio e del Bilancio sociale.

Per una migliore efficacia nella gestione il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del presidente o su richiesta di un terzo dei membri. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 16 (Presidente della Fondazione)

Il Presidente della Fondazione presiede l'Assemblea Generale e il Consiglio di Amministrazione ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente resta in carica 3 anni e può essere confermato.

Il Presidente inoltre cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente egli è sostituito dal Vicepresidente nominato dal consiglio di amministrazione.

Il Presidente della Fondazione, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, nomina il Direttore della scuola di formazione professionale, il quale periodicamente relaziona al Consiglio il proprio operato. Il Direttore si avvarrà da uno staff di direzione, come previsto dal Manuale del Sistema di Gestione della Qualità (ISO 9001).

Al Presidente è conferita la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa, o giurisdizionale.

Il Presidente relativamente ai poteri previsti dal presente statuto ha piena auto-

nomia decisionale, poteri di firma e di delega nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati dall'Assemblea Generale.

Art. 17 (Organo di controllo)

Ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione elegge un organo di controllo, dotato dei requisiti di cui all'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo è formato da un controllore unico.

Con la nomina di un controllore unico è nominato anche un controllore supplente. Il supplente entra in carica automaticamente in caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'organo di controllo con effetto dal giorno in cui ricevono la notizia della cessazione della carica del controllore unico o di uno dei controllori effettivi.

L'organo di controllo svolge le funzioni previste ai commi 6, 7, 8 dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, ivi inclusa la revisione legale dei conti al ricorrere dei requisiti professionali dei suoi componenti.

Nel caso di organo di controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un controllore unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

a. un soggetto iscritto all'ordine degli avvocati, all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, all'ordine dei consulenti del lavoro, oppure:

b. un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Il controllore unico deve avere i requisiti di cui all'art. 2397 comma 2 e 2399 cod. civ.

Art. 18 (Funzioni dell'Organo di controllo)

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

L'organo di controllo accerta la regolarità del bilancio preventivo e di esercizio, attestando altresì che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017. A tali fini essi devono redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno, in cui documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio e l'assenza di scopo di lucro, non distribuzione degli utili, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale da altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

L'organo di controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della fondazione esprimendo voto consultivo. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 19 (Revisione contabile)

Al verificarsi del superamento delle soglie previste dall'art. 31 comma 1, del

D.Lgs. 117/2017, l'organo di revisione legale monocratico può coincidere con l'organo di controllo se la persona designata sia iscritta all'albo dei revisori legali dei conti. Se l'organo di controllo non ha i requisiti richiesti, il consiglio di amministrazione provvede alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto all'apposito registro, quale organo monocratico. — — — — —

Art. 20 (Responsabilità) — — — — —

Delle obbligazioni assunte dalla Fondazione risponde solo l'organizzazione stessa con il suo patrimonio. — — — — —

Art. 21 (Devoluzione) — — — — —

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 codice del Terzo settore, è fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione. — — — — —

Art. 22 (Norme applicabili) — — — — —

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del codice civile e la normativa vigente in materia. — — — — —

Firmato: Don Filippo Benetazzo - Roberto Paone (L.S.). — — — — —

Copia su supporto informatico, conforme all'originale documento su supporto cartaceo, regolarmente sottoscritto e conservato nei miei atti, come certifico io Roberto Paone, notaio in Camposampiero.
Camposampiero, 23 dicembre 2025